

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 maggio 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciannovesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 maggio 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 maggio 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 76 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 maggio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo

al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2016

p. Il direttore generale del tesoro: CANNATA

16A03704

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 aprile 2016.

Modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio remoto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO


DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 e, in particolare, l'art. 5, comma 3-*sexies*, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini del controllo del territorio per finalità di pubbli-



ca sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale;

Vista la Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago, il 7 dicembre 1944, approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 e, in particolare, l'art. 3, che ne prescrive l'applicabilità solo agli aeromobili civili, con esclusione, degli aeromobili di Stato, impegnando comunque gli Stati contraenti ad emanare le disposizioni per i propri aeromobili tenendo in debito conto la sicurezza della navigazione degli aeromobili civili;

Visto il Regolamento (CE) n. 216/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1597/2002 e la Direttiva 2004/36/CE e, in particolare, l'art. 1, paragrafo 2, che stabilisce che la relativa disciplina non si applica agli aeromobili impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia o servizi analoghi, ma comunque prevede che gli Stati membri si adoperino per assicurare che tali servizi tengano nella debita considerazione gli obiettivi del regolamento, nella misura del possibile;

Visto il Regolamento (CE) n. 2150/2005, della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo;

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la «Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio»;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)»;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini» e, in particolare l'art. 17, comma 1;

Visto il Codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 marzo 1983 concernente il registro degli aeromobili dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in dotazione alla Polizia di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio»;

Visto il decreto del Ministro della difesa 23 giugno 2006, recante «Individuazione degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR)», adottato ai sensi dell'art. 743, comma 2, del Codice della navigazione;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, recante «Struttura del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'art. 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»;

Visto i regolamenti «Mezzi aerei a pilotaggio remoto» emanati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile il 16 dicembre 2013 e il 16 luglio 2015;

Vista la direttiva del Ministro dell'interno n. 558/A/421.2/43 del 9 dicembre 2002, concernente «Nuovi criteri sperimentali per il Piano coordinato di controllo del territorio»;

Viste le normative militari della direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità;

Viste le normative tecniche che disciplinano l'iscrizione nel registro degli aeromobili militari e l'ammissione alla navigazione aerea, denominata rispettivamente AER P-7, ed. 21 febbraio 2012, con supplemento AER P-7A del 30 novembre 2012, e AER P-2, ed. 8 maggio 2013, emanate dalla direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa;

Ritenuto di dover disciplinare le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale;

Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di impiego dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in dotazione o in uso alle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le finalità di cui all'art. 5, comma 3-*sexies* del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) SAPR (Sistema aeromobile a pilotaggio remoto): sistema costituito da un mezzo aereo a pilotaggio remoto e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando da parte di un pilota remoto;

b) Forze di polizia: Forze di polizia di cui all'art. 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

c) ENAC: Ente nazionale per l'aviazione civile;

d) ENAV: Ente nazionale di assistenza al volo;

e) DAAA: Direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità;

f) APR (Aeromobile a pilotaggio remoto): mezzo aereo a pilotaggio remoto;

g) BLOS (Beyond line of sight): operazioni di volo condotte oltre il contatto visivo;

h) CTR (Controlled traffic region): spazio aereo controllato;

i) ATZ (Aerodrome traffic zone): zona di traffico aeroportuale;

l) AIP (Aeronautical information publication): informazioni, regole e procedure da applicare nello spazio aereo italiano pubblicate dall'ENAV;

m) ATS (Air traffic services): ente di controllo del traffico aereo;

n) ARP (Aerodrome reference point) posizione convenzionalmente presa come riferimento geografico per ogni aeroporto.

Art. 3.

Finalità di impiego dei SAPR

1. Ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato previste dal Codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le Forze di polizia impiegano i SAPR ai fini del controllo del territorio per finalità di ordine e sicurezza pubblica, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale.

Art. 4.

Modalità di impiego dei SAPR

1. L'impiego dei SAPR da parte delle Forze di polizia nello svolgimento dell'attività di controllo del territorio è pianificato nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio trasmessi alle Forze di polizia con direttiva del prefetto.

2. L'impiego dei SAPR nell'ambito dei servizi di ordine pubblico è disposto dal questore.

3. Le speciali modalità operative di impiego dei SAPR nell'attività e nei servizi di cui ai commi 1 e 2 sono definite, ad integrazione di quanto previsto dal presente provvedimento,

con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare, sentito per i profili di safety l'ENAC, all'esito della sperimentazione di cui all'art. 15. Il medesimo decreto disciplina l'impiego dei SAPR in situazioni di emergenza.

4. Le speciali modalità operative di impiego dei SAPR per le ulteriori finalità di cui all'art. 3, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, sono definite, ad integrazione di quanto previsto dal presente provvedimento, secondo le disposizioni emanate da ciascuna Forza di polizia.

5. L'eventuale concorso nelle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 dei SAPR in dotazione o in uso alle Forze armate è regolato da apposite intese.

*Capo II*CERTIFICAZIONE, IMMATRICOLAZIONE
E AMMISSIONE ALLA NAVIGAZIONE

Art. 5.

*Certificazione, immatricolazione
ed ammissione alla navigazione*

1. I SAPR in dotazione alle Forze di polizia sono certificati, ammessi alla navigazione e immatricolati mediante iscrizione nel registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa. Resta fermo quanto previsto nel decreto del Ministro dell'interno 29 marzo 1983.

2. Le Forze di polizia possono iscrivere nei propri registri i SAPR in dotazione certificati dall'ENAC conformemente ai regolamenti emanati dal medesimo Ente.

3. Le Forze di polizia possono, altresì, immatricolare i SAPR in dotazione, mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale, secondo i regolamenti vigenti.

Art. 6.


*Regolamentazione tecnica dei SAPR
iscritti nel registro degli aeromobili militari*

1. Ai SAPR iscritti nel registro degli aeromobili militari del Ministero della difesa, si applicano le regolamentazioni tecniche emanate dalla direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità del medesimo Ministero.

Art. 7.

Caratteristiche dei SAPR

1. Le caratteristiche specifiche dei SAPR impiegati nell'attività e nei servizi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, includono i requisiti di sicurezza stabiliti dall'ENAC in ragione del peso del mezzo aereo.



Capo III
PILOTAGGIO

Sezione I
TITOLI

Art. 8.

Titoli o qualifiche di pilotaggio

1. Il pilotaggio degli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, è affidato a personale munito di licenza/brevetto militare di pilotaggio o qualifica equiparabile a quella prevista per il personale militare dalle disposizioni di cui all'art. 248 del Codice dell'ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Il pilotaggio degli APR di peso uguale o superiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, è affidato a personale in possesso di un titolo aeronautico di pilota equipollente a quello che in ambito militare consente la conduzione di APR di analoga classe.

Sezione II
PROCEDURE OPERATIVE DI DECOLLO,
ATTERRAGGIO E DI VOLO

Art. 9.

Procedure operative di decollo e atterraggio di APR di peso inferiore a 25 o 20 chilogrammi

1. Gli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, ove impiegati nell'ambito di servizi preventivamente pianificati, decollano e atterrano, di massima, nella medesima località, nel rispetto delle disposizioni in materia di liberalizzazione delle aree di atterraggio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 518 e al decreto ministeriale 1° febbraio 2006, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Gli APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari, ove impiegati per esigenze di pronto intervento, possono decollare da qualunque area o superficie ritenuta idonea ai fini della sicurezza.

Art. 10.

Procedure di volo di APR di peso inferiore a 25 o 20 chilogrammi in attività di controllo del territorio o servizi di ordine pubblico

1. Le Forze di polizia che impiegano APR di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel

registro degli aeromobili militari, nell'ambito dell'attività o dei servizi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, osservano le seguenti prescrizioni:

a) a ciascuna delle persone cui è affidato il pilotaggio è consentito condurre le operazioni di volo di un solo aeromobile;

b) le operazioni di volo sono condotte in condizioni di costante contatto visivo senza l'ausilio di dispositivi ottici, in un volume di spazio di 150 metri di altezza e 500 metri di raggio dalla persona cui è affidata la conduzione dell'aeromobile.

2. Ove l'ambiente non consenta di soddisfare anche uno dei limiti indicati nelle lettere a) e b), sempreché sia garantito il comando radio tra la stazione di controllo a terra e l'aeromobile, il controllo dello stesso e la sicurezza delle operazioni sono garantiti con soluzioni procedurali individuate dalle Forze di polizia che prevedano, alternativamente o congiuntamente:

a) l'uso di osservatori equipaggiati con dispositivi atti a consentire comunicazioni foniche in modalità full duplex tra gli stessi e chi conduce l'APR;

b) l'impiego di più operatori con stazioni di controllo a terra in grado di porre in essere un passaggio di condotta dell'APR da una stazione remota ad una differente stazione remota.

Art. 11.

Sorvolo di assembramenti

1. Qualora esigenze operative richiedano il sorvolo di assembramenti, l'attraversamento deve essere effettuato con modalità tali da ridurre il rischio per le persone sorvolate.

Art. 12.

Volo in condizioni BLOS


1. L'impiego di SAPR in condizioni BLOS è effettuato secondo uno specifico protocollo tecnico-operativo adottato da ciascuna Forza di polizia, di concerto con l'ENAC, sentiti l'ENAV e l'Aeronautica militare per gli aspetti relativi alla gestione del controllo del traffico aereo.

2. Per gli aspetti certificativi relativi alle esigenze di impiego in condizioni BLOS, il protocollo tecnico-operativo di cui al comma 1 è adottato di concerto con l'ENAC e con la direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità del Ministero della difesa.

Art. 13.

Volo in spazi aerei controllati, all'interno della zona di traffico aeroportuale, in prossimità di aviosuperfici e in servizio di pronto intervento di polizia

1. Le operazioni di volo in spazi aerei controllati (CTR) e all'interno della zona di traffico aeroportuale (ATZ), se pianificate, sono effettuate in conformità ai regolamenti mezzi aerei a pilotaggio remoto dell'ENAC, salvaguar-



dando, attraverso il coordinamento con i servizi ATS, le competenze e le esigenze operative e addestrative delle FF.AA..

2. Alle operazioni di volo non pianificabili e di pronto intervento si applicano le misure previste per gli aeromobili in servizio di pronto intervento di polizia (BAT - Buster air traffic) secondo le regole e procedure applicate nello spazio aereo italiano e pubblicate nelle informazioni aeronautiche italiane (AIP).

3. Le operazioni all'interno della zona di traffico aeroportuale (ATZ) di un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo ed atterraggio, sono coordinate con l'Ente di controllo del traffico aereo (ATS) responsabile.

4. Per gli aeroporti non dotati di zona di traffico aeroportuale (ATZ), le operazioni di volo condotte ad una distanza inferiore a 5 Km dall'aeroporto (ARP) sono coordinate con il gestore dell'aeroporto.

5. Le operazioni di volo condotte ad una distanza inferiore a 5 Km da un'aviosuperficie, come definite dall'art. 701 del Codice della navigazione e le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ENAC, sono coordinate con il gestore dell'aviosuperficie.

Capo IV

PROCEDURE DEI SAPR
IN PRESENZA DI TRAFFICO AEREO PILOTATO

Art. 14.

Regola di precedenza

1. Il traffico aereo con pilota a bordo ha diritto di precedenza sui SAPR.

2. Il pilota di SAPR, è responsabile di evitare interferenze con il traffico aereo pilotato. Nel rilevare una possibile interferenza, egli si porta ad una quota di sicurezza.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Disciplina transitoria

1. Allo scopo di definire le speciali modalità operative di impiego dei SAPR nello svolgimento dell'attività e dei servizi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un tavolo tecnico interforze e interdisciplinare per la predisposizione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, di apposite linee guida. Il medesimo tavolo tecnico individua le province presso le quali effettuare, per un periodo non superiore ad un anno, la sperimentazione delle linee guida.

Art. 16.

Invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 aprile 2016

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro della difesa
PINOTTI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DELRIO

16A03629

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 marzo 2016.

Richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo illimitato per l'anno 2016.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 889, comma 1, lettera *a*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato "codice", che prevede la possibilità di richiamare in servizio il personale militare in congedo illimitato, per esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze armate, nonché l'art. 1006 del medesimo codice che estende tale facoltà nei confronti dei militari di truppa, con provvedimento del Ministro della difesa;

Visto l'art. 986, commi 1, lettera *a*), e 2, del codice, il quale dispone che il militare in congedo può essere richiamato in servizio d'autorità, con decreto del Ministro della difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso codice;

